



# Comune di Catenanuova

Provincia di Enna

Ufficio Tecnico Comunale

179

MESSO  
N 3/2025

Prot. nr. 1791 del 14-01-2025

Oggetto: Affidamento servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'A.R.O./Catenanuova.  
Proroga tecnica – Impegno di spesa – CIG: 8628821858

## DETERMINAZIONE nr. 3 del 07.01.2025

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

(nominato dal Sindaco con Determina Sindacale nr. 27 del 14.05.2024)

Premesso che in data 04.01.2025 vengono a cessare i tempi contrattuali di affidamento del servizio di gestione di igiene urbana ed ambientale con la ditta "General Montaggi – Soc. Coop.", con sede in Catenanuova (EN), di cui al Contratto Rep. nr. 1930 del 01.10.2021 in proroga tecnica;

Che la "S.R.R. – EN – ATO 6", con nota assunta al prot. nr. 14329 del 09.12.2024, comunica di avere ricevuto ricorso depositato presso TAR – CT per l'annullamento, previa sospensione cautelare, nei confronti dell'aggiudicataria per l'affidamento della gara dei servizi di igiene ambientali, definita con determina nr. 691 del 28.10.24 emessa dal Dirigente del Servizio della Sezione Territoriale di Enna dell'Ufficio Regionale di Committenza istituito presso l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Tecnico;

Che la sopra citata "S.R.R. – EN – ATO 6", con nota prot. nr. 3310 del 27.12.24, trasmette parere legale in merito al contenzioso riguardante le procedure di gara, oggetto del sopra menzionato ricorso per l'aggiudicazione, che così conclude: "A fortiori, per le considerazioni che precedono, infine, non sembra ricorrere l'ipotesi di cui all'art. 17, comma 9, del D. Lgs. nr. 36/23 per l'affidamento del servizio sotto riserva di legge ...";

Che pertanto a tutt'oggi, in virtù del ricorso più volte menzionato, non si è in condizioni certe di individuare la nuova ditta aggiudicataria della gara per l'affidamento del servizio in argomento;

Atteso che trattasi di pubblico servizio di prima necessità senza soluzione di continuità in quanto a carattere igienico/sanitario di natura ambientale ed a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Ritenuto che la ditta "General Montaggi – Soc. Coop" con nota, prot. nr. 191/AG/2024 del 30.12.2024, all'uopo interpellata, ha comunicato la propria disponibilità alla proroga del servizio, alle stesse condizioni di cui al contratto, citato in premessa;

Che a tal proposito è stato redatto apposito quadro economico da parte del III° Settore Tecnico;

Visto il punto "II.2.2" del bando di gara di aggiudicazione, che così recita "Opzione/rinnovo: Proroga di mesi 6 (sei) subordinata all'espletamento della gara d'Ambito settennale";

Visto l'art. 106, comma 11 del D.Lgs. nr. 50/16 e ss.mm.ii. che così recita: "La durata del contratto può essere modificato esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è previsto nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alle conclusioni delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante";

Visto il Contratto di appalto, Rep nr. 1930 del 01.10.2021;

Visto D. Lgs. 03.04.06, nr. 152 – "Norme in Materia Ambientale";

Visto il D. Lgs. 18.04.06, nr. 50 e ss.mm. ed ii. – "Codice dei Contratti Pubblici";

Visto il D.Lgs. 18.04.2000, nr. 267 – "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Preso atto che sussistono i presupposti dell'urgenza al fine di assicurare la continuità del servizio in argomento e scongiurare eventuali ipotesi di emergenze sanitari e di igiene pubblica e privata;

Considerato che trattasi di proroga tecnica avente il carattere di temporaneità al fine di assicurare la continuità di un servizio ritenuto di prima necessità e per il solo tempo necessario al fine di definire il ricorso depositato al TAR/CT in merito all'esito di gara, nonché consentire le procedure del passaggio del personale dalla vecchia ditta uscente alla sub/entrante;

#### DETERMINA

- 1) Affidare in proroga tecnica il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'A.R.O./Catananuova, alla ditta "General Montaggi – Soc. Coop.", con sede in Catananuova (EN), agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto di appalto, Rep. nr. 1930 del 01.10.2021, per la durata di mesi uno, e cioè dal 05.01.2025 a tutto il 04.02.2025, eventualmente frazionabili in giorni lavorativi qualora per sopraggiunti motivi non venisse ultimata la mensilità per eventuale anticipato scioglimento dei patti contrattuali;
- 2) Impegnare la complessiva somma di €. 48.000,00 al Cap. 1110/1 – Cod. 09.01-1.04 del redigente bilancio 2025 necessaria per la copertura finanziaria della proroga tecnica;
- 3) Demandare al R.U.P. l'istruttoria per la concessione della proroga tecnica di cui in argomento;
- 7) Trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico Finanziario per la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 e segg. del D.Lgs. nr. 267/2000, al Responsabile del Settore AA.GG. per la relativa pubblicizzazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" e al R.U.P. per quanto di competenza.

Il Resp. le del Settore Tecnico  
(arch. Vito Palazzolo)



#### UFFICIO ECONOMICO / FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Economico/Finanziario, vista la superiore determinazione, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 1°, del D.Lgs. nr. 267/2000 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile per la complessiva somma pari ad €. 48.000,00 con Imp. N° 3 /2025 – Cap. 1110/1 – Cod. 09.01-1.04 del redigente bilancio 2025.

Il Resp. le del Settore Finanziario  
(dott.ssa Maria Concetta Giunta)